



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 10 del 06/02/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 D.Lgs. 267/2000 - Chiusura parchi-giochi recintati, villa comunale e cimitero - Eliminazione fattori di rischio causa vento

IL SINDACO

VISTO il messaggio di allerta n. 1/2 del 04.02.2020 prot. AOO_26_1270, diramato dalla Protezione Civile regionale;

VISTO il **messaggio di allerta** n. 1 del 05.02.2020 prot. AOO_26_1341 del 05.02.2020, diramato dalla Protezione Civile Regionale che prevede la persistenza di venti forti di burrasca per la zona di allerta Puglia B – Tavoliere e Bassi Bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, nella quale rientra il territorio del Comune di Foggia, **con validità dalle ore 09:00 del 06.02.2020 per le successive 15 ore;**

CONSIDERATO che le piante ad alto fusto sono sottoposte a persistenti sollecitazioni meccaniche a causa dei venti di burrasca che interessano il territorio comunale già da alcuni giorni;

CONSIDERATO altresì che, per quanto sopra ed in considerazione della persistenza delle condizioni atmosferiche avverse innanzi descritte, non possono escludersi rischi per la pubblica incolumità in relazione alla possibile caduta di alberature ad alto fusto;

RITENUTE sussistenti le motivazioni per l'adozione ai sensi dell'art. 54, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità;

RICHIAMATI i poteri conferiti al sindaco di cui all'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.ii.;

VISTI gli art. 52 e 55 del D.P.R. 753/80;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

- **la chiusura dei parchi giochi comunali recintati;**
- **la chiusura della Villa Comunale;**
- **la chiusura del Cimitero**, con esclusione delle attività non differibili (tumolazioni, ecc...) da svolgersi a cura del personale preposto adottando ogni cautela nello svolgimento delle stesse;

dalle ore 09:00 della data odierna alla cessazione dello stato di allerta.

RACCOMANDA

altresì alla popolazione, nel medesimo arco temporale, di evitare lo stazionamento nei parchi pubblici non recintati, nonché nei parchi privati, lungo i viali alberati, le piazze ed ogni altro luogo ricadente nel territorio comunale ove insistono alberature ad alto fusto.

INFORMA

che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia – Servizio Protezione Civile, che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento;

AVVERTE

che è esperibile avverso la presente ordinanza, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60gg., ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, da proporre entro il termine di gg. 120 a decorrere dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale e/o alla piena conoscenza della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza:

- ai Servizi LL.PP. – Ambiente – Sociale e Prevenzione;
- alla Soc. PFC c/o Cimitero di Foggia

che la presente ordinanza venga resa nota:

- alla Prefettura di Foggia
- al Comando Prov.le dei Carabinieri
- al gruppo Carabinieri Forestali di Foggia
- al Comando di Polizia Locale di Foggia

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco, detenuto dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco pubblicata all'albo pretorio, trasmessa al servizio proponente e resa nota mediante avviso sul sito istituzionale del Comune di Foggia **e mediante diffusione attraverso la stampa locale.**

IL SINDACO

Franco Landella

